

**FOCUS ON**

**Adozione del Modello 231/2001  
presto obbligatoria**

---

Al Senato la Proposta di Legge n. 726/2018

## **Adozione del Modello 231/2001 presto obbligatoria:** Al Senato la Proposta di Legge n. 726/2018

È stata presentata in Senato una Proposta di Legge (la n. 726/2018) avente ad oggetto la modifica al D.Lgs n. 231/2001 con specifico riguardo all'obbligatorietà dell'adozione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo e nomina dell'OdV.

Fino ad ora l'adozione del c.d. Modello 231 restava una scelta dell'imprenditore che intendesse rendersi virtuoso, adottando un sistema di protocolli e procedure utili a promuovere in azienda la cultura della legalità e della prevenzione di abusi, fenomeni di corruzione ed atti illeciti.

La Proposta di Legge in argomento nasce dalla volontà di rendere maggiormente diffusa nel mondo imprenditoriale tale cultura, al fine di prevenire il verificarsi di fenomeni viziosi e criminogeni nell'ambito dell'imprenditoria nazionale.

Per questo motivo il disegno di legge intende **introdurre l'obbligo di adottare il modello di organizzazione** previsto dal Decreto Legislativo 231 del 2001, il quale stabilisce una autonoma responsabilità amministrativa da illecito penale a carico degli enti e società, prevedendo sanzioni per una serie di reati commessi<sup>1</sup>, o anche solo tentati, dai soggetti apicali o da dipendenti, se commessi a vantaggio o comunque nell'interesse dell'ente o della società stessa.

Per non incorrere nelle sanzioni previste<sup>2</sup> e quindi in responsabilità ai sensi della citata normativa, le società devono dimostrare di aver adottato ed attuato un valido modello di organizzazione, gestione e controllo, volto a prevenire la commissione dei reati presupposti e di aver istituito un organismo di vigilanza incaricato di far rispettare il modello di organizzazione redatto.

Il modello 231 consiste quindi in un insieme di vari elementi che compongono un vero e proprio sistema di gestione preventiva dei rischi aziendali.

Fino alla presentazione del disegno di legge, come detto, il modello di organizzazione e gestione previsto dal D.lgs 231/01 era una facoltà per i singoli imprenditori<sup>3</sup>, seppur da un punto di vista giurisprudenziale già si riscontra da tempo un tentativo di incentivare l'adozione di un modello organizzativo.

In tal senso è utile segnalare una recente sentenza del Tribunale di Milano (sezione VIII Civile - Sentenza n. 1774 del 13 febbraio 2008), che ha riconosciuto, in capo all'amministratore della società parte in causa, uno specifico dovere all'attivazione del Modello 231. Nel caso di specie la Corte ha ravvisato la sussistenza di una mala gestione e la responsabilità per inadeguata attività amministrativa, legittimante un'azione di responsabilità ex articolo 2392 del codice civile, e per l'effetto ha riconosciuto l'insorgenza dell'obbligazione risarcitoria in capo al medesimo poiché:

---

<sup>1</sup> I reati per i quali opera l'imputazione dell'ente o della società a norma del D.lgs 231/2001 comprendono, fra gli altri:- i reati contro la pubblica amministrazione;- i delitti informatici e trattamento illecito di dati;- i reati societari;- i reati informatici;- i reati commessi con finalità di terrorismo e/o criminalità organizzata;- i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme poste a tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro;- reati ambientali;- riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita;- delitti contro l'industria e il commercio.

<sup>2</sup> Le sanzioni previste:- la sanzione pecuniaria è basata su un sistema di quote, stabilite dal magistrato che possono comportare sanzioni pecuniarie da un minimo di 25.800 euro fino ad un massimo di 1.549.000 euro;- le sanzioni interdittive, quali il divieto di svolgere l'attività lavorativa, la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, contributi e sussidi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi; - le sanzioni accessorie, quali la pubblicazione della sentenza di condanna e la confisca di somme equivalenti al valore del profitto tratto dall'illecito penale.

<sup>3</sup> Un'eccezione è stata introdotta dalla Regione Lombardia, che sin dal 2012 ha statuito "l'obbligatorietà dell'adozione di un modello 231 e di un codice etico per le unità d'offerta socio-sanitarie al fine di ottenere o mantenere l'accreditamento regionale".

“l'amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione è tenuto al risarcimento della sanzione amministrativa di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 231 del 2001 nell'ipotesi di condanna dell'ente a seguito di reato qualora non abbia adottato o non abbia proposto di adottare un modello organizzativo”.

Il disegno di legge intende dunque introdurre l'obbligatorietà del citato modello previsto dal D.Lgs. 231/01 e della nomina dell'organismo di vigilanza a tutte le **società, di non piccole dimensioni,<sup>4</sup> di capitali e cooperative** che in uno degli ultimi tre esercizi abbiano riportato un totale dell'**attivo dello stato patrimoniale non inferiore a 4.400.000 euro, o ricavi delle vendite e delle prestazioni non inferiori a 8.800.000 euro**. Queste saranno tenute a depositare presso la Camera di Commercio di appartenenza la delibera di approvazione del modello di organizzazione e gestione e di nomina dell'organismo di vigilanza.

L'articolato normativo si sofferma anche sulla regolamentazione della responsabilità da reato nei gruppi di imprese, in forza dell'introduzione nell'art. 6, del comma 5-bis, che stabilirebbe l'applicazione delle "disposizioni del presente articolo (...) anche agli enti soggetti ad attività di direzione e di coordinamento, indipendentemente dal numero di dipendenti".

**In caso di mancata adozione**, a decorrere dalla data di entrata in vigore della novella, gli enti saranno condannati al pagamento di una **sanzione amministrativa di 200.000 euro**, applicata alla società per ciascun anno solare in cui permane l'inosservanza degli obblighi.

Viste le possibili implicazioni e conseguenze, vale certamente la pena di tenere monitorato l'iter di approvazione del Disegno di Legge in argomento ed anzi appare certamente consigliabile un approccio preventivo da parte delle aziende, le quali non dovranno farsi cogliere impreparate.

Avv. Simona Cardillo

---

<sup>4</sup> Per quanto riguarda le aziende di piccole dimensioni, si introduce anche un elemento di chiarezza sulla relativa qualificazione: "l'individuazione della «piccola impresa» esige (...) l'utilizzo di un criterio legato al numero di dipendenti (in altre parole, un indice della sua complessità organizzativa)", criterio mutuato dallo Statuto dei Lavoratori che individua la soglia dimensionale nel numero di quindici dipendenti, "sotto la quale si palesa la suddetta realtà produttiva" che andrebbe quindi esentata dalla richiamata responsabilità 231.